



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____
322 X

seduta del
6/04/2020
delibera
417

pag.
1

DE/PR/PSS Oggetto: Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità
0 NC di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con
 legge regionale n. 35/2016, art. 10 - Modifica della
Prot. Segr. DGR 1065/2018 così come integrata con DGR 1723/2018 -
431 Sostituzione Allegato A)

Lunedì 6 aprile 2020, si è riunita in videoconferenza la Giunta regionale, con sede a Pesaro, ai sensi del comma 7, dell'articolo 4 bis del Regolamento interno della Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la sostituta Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

sp



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 – Modifica della DGR 1065/2018 così come integrata con DGR 1723/2018 – Sostituzione Allegato A)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Politiche Sociali e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il Decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- 1) di modificare la DGR 1065/2018, sostituendo l'allegato A) alla stessa, così come integrato con DGR 1723/2018, con l'allegato A) al presente atto concernente: *"Linee guida per la gestione del Fondo di solidarietà finalizzato al sostegno della compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle spese di ricovero nelle strutture preposte alla tutela della salute mentale e disabilità"* di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad euro 5.000.000,00 fa carico del bilancio di previsione 2020/2022 - annualità 2020 – al capitolo 2120210045.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(DEBORAH GIRARDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(LUCA CERISCIOLI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 328/00: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- Regolamento regionale 1/2004 e s.m.i.
- Legge regionale 20/2000: "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".
- DGR 2200/2000 e s.m.i.: "L.R. 20/2000, art. 6 - determinazione dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie".
- DGR 1889/2001: "Manuale di accreditamento".
- DPCM 14.02.2001: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie".
- Legge regionale 13/2003: "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale".
- DA 62/2007: "Piano sanitario regionale 2007/2009 - Il governo, la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani".
- DGR 720/07 "Consolidamento e sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria nella Regione Marche primi indirizzi per le strutture organizzative regionali".
- DA 98/2008: "Piano sociale 2008/2010 - partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione ed integrazione delle politiche di welfare".
- DA 38/2011: "Piano socio-sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo".
- DGR 528/2012: "Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012-2014. Approvazione".
- DGR 31.10.2012: "Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR per l'attuazione del DL 95/2012 convertito con legge 135/2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Spending review nazionale.
- DGR 1011/20 13: "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie extra ospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale".
- DGR 1195/2013: "Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29.11.2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) per l'accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale".
- DGR 1260/2013: "Modello assistenziale integrato per la residenzialità delle aree sanitarie extra ospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani, disabili e salute mentale - istituzione tavolo di confronto".
- DPCM 159/2013: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE".
- DGR 1331/2014: "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed enti gestori - modifica della DGR 10 11/20 13".
- Legge regionale 35/2016: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge stabilità 2017) - art. 10 istituzione del Fondo regionale straordinario di stabilità";
- DPCM 12 gennaio 2017 recante: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Mozione n. 228 del 10 marzo 2017, approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 66 in data 23 maggio 2017, recante: "Azioni positive sulla salute mentale nelle Marche".
- Decreto Interministeriale n. 138 in data 13.04.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui sono stati approvati: a) il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ISEE; b) le relative istruzioni per la compilazione
- DGR 1065/2018: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10".
- DGR 1115/18: "Servizi integrati delle aree: sanitaria extra-ospedaliera, sociosanitaria, sociale: istituzione di tavolo permanente di consultazione con gli Enti gestori; cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative".
- DGR 1723/18: "Disposizioni integrative alla DGR 1065/18 recante: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con Legge Regionale n. 35/2016, art. 10".
- L.R. 41/2019: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)".
- L.R. 42/2019: "Bilancio di previsione 2020/2022".
- DGR 1677/2019: "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati";
- DGR 1678/2019: "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli".

Motivazione

Con Legge regionale 35/2016, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)", è stato istituito, all' art. 10, il Fondo regionale straordinario di solidarietà per gli anni 2018 e 2019 e 2020 da destinare agli Enti locali che si sostituiscono agli Utenti, inseriti in una delle strutture di cui alla Legge regionale 21/2016, parzialmente o totalmente incapienti in base all'indicatore ISEE di cui al DPCM 159/2013. Il fondo viene trasferito agli AATTSS sulla base di criteri e modalità decisi dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale con DGR 1065/2018 ha approvato i criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con LR 35/2016, art. 10".

Con DGR 1723/2018 la Giunta regionale ha provveduto ad integrare l'allegato "A" della DGR 1065/2018 precisando sia la tipologia di alcune strutture da considerare sia i *Criteri per l'utilizzazione delle eventuali economie delle risorse a bilancio*.

Con l'intesa del 17.12.2018 tra la Regione Marche e le OO.SS. Cgil, Cisl e Uil in merito ai processi d'implementazione del fondo di solidarietà, si è accordato di allargare - a titolo sperimentale - la platea dei beneficiari anche ad aree diverse da quella della Salute mentale, come quella della disabilità.

MP



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la DGR 1065/2018 e successiva DGR 1723/2018 non contemplavano tra i destinatari dell'intervento Fondo di solidarietà le tipologie di strutture per Disabili previste dalla DGR 1331/2014, alla luce dell'accordo del 17/12/2018 tra Regione Marche e OO.SS e considerato l'incremento del Fondo di solidarietà avvenuto con LR n.41/2019, si ritiene opportuno destinare il Fondo di solidarietà anche a favore delle strutture per disabili per sostenere le spese di compartecipazione relative alle rette di ricovero a carico degli Utenti/Comuni.

Precisato che le strutture per le quali si può beneficiare del contributo regionale, a partire dall'annualità 2019 e a titolo sperimentale, riguardano le tipologie di strutture per la disabilità (DGR 1331/2014, Allegato C) di seguito indicate:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - RSA Accoglienza Disabili | livello assistenziale codice RD3 |
| - Comunità Socio-Educative Riabilitative | livello assistenziale codice RD3 |
| - Residenze Protette per disabili | livello assistenziale codice RD3 |
| - Comunità Alloggio per Disabili | livello assistenziale codice RD4 |

Preso atto che l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo di solidarietà richiede un'ulteriore integrazione dell'Allegato A) della DGR 1065/2018 e tenuto conto che l'allegato di che trattasi è stato già integrato con DGR 1723/2018, si ritiene opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza, procedere, anziché con una ulteriore integrazione dell'Allegato A) della DGR 1065/2018, alla sostituzione dello stesso con il nuovo allegato A) allegato al presente atto e denominato "*Linee guida per la gestione del Fondo di solidarietà finalizzato al sostegno della compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle spese di ricovero nelle strutture preposte alla tutela della salute mentale e disabilità*".

Pertanto l'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto", riporta in modo completo e generale tutte le disposizioni relative ai criteri di riparto e utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10, allargato alla possibilità di accesso al contributo anche all'area della disabilità e assorbe le integrazioni apportate con DGR n.1723/2018.

Le risorse da destinare a tale intervento, pari complessivamente ad euro 5.000.000,00, afferiscono al bilancio di previsione 2020/2022 al cap. 2120210045 annualità 2020, come disposto con L.R. 41/2019, L.R. 42/2019, DGR 1677/2019 e DGR 1678/2019.

Le suddette risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Vista la DGR n. 228 del 02/03/2020 con la quale è stato richiesto il parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 – Modifica della DGR 1065/2018 così come integrata con DGR 1723/2018 – Sostituzione Allegato A)".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La succitata Deliberazione è stata trasmessa al C.A.L. con nota prot. n. 280434 del 05/03/2020. Con nota prot. n. 0301647 del 10/03/2020, ai sensi del comma 5, art. 12 della L.R 4/2007, il Presidente della Giunta Regionale ha richiesto la riduzione del termine per l'espressione del parere a tre giorni. Il C.A.L. (Commissione Autonomie Locali) ha lasciato decorrere il termine senza esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale n. 4/2007.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(*Giovanni Santarelli*)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di euro 5.000.000,00 intesa come disponibilità sul capitolo 2120210045 bilancio di previsione 2020/2022 - annualità 2020 già attestata con DGR n. 228 del 02.03.2020 sul medesimo capitolo e per il medesimo importo - di cui euro 2.000.000,00 già stati in precedenza attestati con la DGR 1065/18.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 2

(*Federico Kerretti*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(*Giovanni Santarelli*)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Deborah Giusti*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "A"

Linee guida per la gestione del "Fondo di solidarietà" finalizzato al sostegno della compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle spese di ricovero nelle strutture preposte alla tutela della salute mentale e disabilità.

Definizione di Fondo di solidarietà

Il "Fondo di solidarietà, istituito con Legge regionale 3 5/20 16, all' art. 10, ed è destinato a parziale o totale copertura delle spese di compartecipazione a carico degli Utenti/Comuni in riferimento alle rette per il ricovero nelle strutture di cui alla Legge regionale 21/2016.

Le somme disponibili nel bilancio di previsione 2020 - 2022 vengono impiegate per il rimborso delle spese sostenute per il ricovero nelle strutture di cui alla Legge regionale 21/2016, finalizzate alla tutela della salute mentale e – a partire dell'annualità 2019 a titolo sperimentale – della disabilità, come specificato nel paragrafo: "Beneficiari del fondo di solidarietà".

Utilizzazione del Fondo di solidarietà

Le risorse disponibili a bilancio vengono ripartite per annualità, come segue:

- fondi annualità 2020: a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative a servizi erogati nell' anno 2019 e rendicontati nell' annualità 2020;
- fondi annualità 2021: a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative a servizi erogati nell'anno 2020 e rendicontati nell'annualità 2021;
- fondi annualità 2022: a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative a servizi erogati nell'anno 2021 e rendicontati nell'annualità 2022.

Le predette risorse vengono trasferite agli Enti capofila degli Ambiti territoriali Sociali i quali le utilizzano per il pagamento della "quota sociale" delle tariffe stabilite con DGR 1331/2014 e s.m.i.

La ripartizione del Fondo di solidarietà viene effettuata secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo: "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà".

Beneficiari del Fondo di solidarietà

I beneficiari del contributo regionale sono i Comuni, in relazione alla "quota sociale" a carico degli stessi per il pagamento della retta nelle seguenti tipologie di strutture:

per la salute mentale:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Comunità protetta h24 | - livello assistenziale codice SRP3.1.1; |
| - Comunità protetta h24 | - livello assistenziale codice SRPS.1.2; |

A

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Comunità protetta h12 - livello assistenziale codice SRP3.2;
- Gruppo appartamento - livello assistenziale codice SRP3.3;
- Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture, in relazione ai quali è previsto l'impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra i servizi territoriali sanitari e sociali
- Comunità per persone con disturbi mentali (CADM) limitatamente agli interventi per i quali viene appositamente previsto l'impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra i servizi territoriali sanitari e sociali.

Per la quantificazione della quota sociale degli ultimi due gruppi si farà riferimento come tetto di spesa alla quota sociale dei "gruppi appartamento SRP3.3", così come determinata dalla DGR 1331/2014.

per la disabilità:

Nell'ambito delle strutture per le quali si può beneficiare del contributo regionale, a partire dall'annualità 2019, vanno considerate inoltre – a titolo sperimentale – le seguenti tipologie di strutture per la disabilità (DGR 1331/2014, Allegato C):

- RSA Accoglienza Disabili - livello assistenziale codice RD3
- Comunità Socio-Educative Riabilitative - livello assistenziale codice RD3
- Residenze Protette per disabili - livello assistenziale codice RD3
- Comunità Alloggio per Disabili - livello assistenziale codice RD4

Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà.

L'accesso al fondo è riservato unicamente ai Comuni in riferimento alle strutture di cui sopra, nella misura necessaria a coprire totalmente o parzialmente la quota di compartecipazione a carico dei Comuni determinatasi a seguito della applicazione delle DD.GG.RR. n. 1195/2013 e 1331/2014 e applicando la formula di calcolo della percentuale di compartecipazione di cui sotto.

Per l'attribuzione del Fondo di solidarietà verrà applicando il metodo dell'"interpolazione lineare" con ponderazione delle "soglie di entrata e di uscita", che consente una contribuzione proporzionale al reddito dell'utente superando la logica delle fasce e della indifferenziazione all'interno di esse. Con questo metodo sarà garantita la percentuale massima di contribuzione per ISEE minori o uguali ad € 2.850,00, diminuendo con andamento lineare la percentuale, sino a non riconoscere alcun contributo quando l'ISEE utente è pari o superiore ad € 11.500,00.

Il calcolo del contributo spettante viene effettuato per tutto il territorio regionale come segue:

Per valori ISEE uguali o maggiori ad € 0.00 e minori o uguali ad € 2.850,00, la quota sociale della retta, così come stabilita dalla DGR 1331/2014, viene considerata interamente a carico del Comune, al quale viene liquidato il contributo di cui al "Fondo di solidarietà".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per valori ISEE maggiori ad € 2.850,00 ed inferiori o uguali ad € 11.500,00, per la determinazione della quota a carico del Comune e della quota a carico dell'utente si applicano le seguenti formule:

1° Step - Calcolo della "Quota sociale" a carico del Comune "A" per interventi su utente "a" (QAa):

$$QAa = (\text{Spesa annua non coperta dal SSN ai sensi della DGR 1331/14 del Comune "A" su Utente "a"}) \times (1 - \text{ISEE "a"} / 11.500,00).$$

(Tale calcolo viene effettuato per tutti i Comuni interessati e relativi Utenti).

2° Step - Calcolo del contributo regionale da erogare sulla "Quota sociale" a carico del Comune "A" per interventi su Utente "a" (CrAa):

$$CrAa = QAa \times (\text{Budget regionale complessivo disponibile} / \text{Somatoria di tutte le quote sociali a carico dei Comuni}).$$

(Non si procede al 2° Step qualora il budget regionale complessivamente disponibile sia maggiore o uguale alla somatoria di tutte le quote sociali a carico dei Comuni)

Il contributo non viene erogato qualora il suo importo sia inferiore alla soglia di € 100,00. Le somme che si rendessero in tal modo disponibili verranno ridistribuite proporzionalmente ad integrazione delle quote spettanti agli aventi diritto.

Per valori ISEE superiori ad € 11.500,00. non viene assegnato alcun contributo.

Obbligo dell'indicatore ISEE per l'accesso al Fondo di solidarietà.

La determinazione della "quota parte" a carico del Comune (in presenza di Utenti parzialmente o totalmente incapienti), viene effettuata sulla base dell'attestazione ISEE con riferimento al calcolo del reddito sulla base del DPCM 159/2013 emanato in attuazione dei criteri indicati dall'art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, coordinato con la Legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214 e sulla base del Decreto Interministeriale n. 138 in data 13.04.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e s.m.i.

La determinazione e l'applicazione dell'indicatore di cui alla normativa sopra riportata ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce "livello essenziale" per cui l'utilizzo del calcolo ISEE per l'accesso al contributo di cui trattasi, è obbligatorio e il mancato utilizzo dello stesso costituisce motivo di esclusione dal beneficio.

Gli importi di compartecipazione sono calcolati sulla base delle rette approvate con DGR 1331/2014 e delle quote di compartecipazione (quota sociale) previste per le tipologie di strutture di cui sopra.

In via transitoria, anche per le annualità 2019 e 2020, qualora il Comune non abbia ancora provveduto all'approvazione/applicazione del proprio regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (ISEE), ma abbia tuttavia provveduto al pagamento della retta lo stesso verrà comunque ammesso a finanziamento, ferma restando la trasmissione alla Regione delle attestazioni ISEE degli Utenti per la effettuazione, da parte della stessa, del calcolo della quota sociale a carico del Comune, ossia per la determinazione della quota parte ammissibile a

M

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

contributo sulla base dei criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà di cui al precedente paragrafo.

Nell'ipotesi in cui il pagamento della "quota sociale" a carico del Comune sia stato effettuato unicamente dal soggetto Utente in assenza di regolamento comunale che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE, non viene erogato alcun contributo, salva l'adozione di detto regolamento ed il conseguente pagamento di quanto dovuto all'Utente dal Comune entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo, come stabilito con successivo atto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.

Nell'ipotesi in cui sia il Comune che l'Utente abbiano partecipato al pagamento della "quota sociale" della retta a carico del Comune, si provvederà ad assegnare il contributo di cui trattasi al Comune sulla base dell'importo di detta "quota sociale", fatto salvo il rimborso da parte del Comune di quanto dovuto all'Utente.

Nell'ipotesi infine in cui alla data di adozione del presente atto non abbia ancora avuto luogo il pagamento di quanto dovuto alla struttura dal Comune per l'annualità 2019, la richiesta di contributo potrà essere presentata solo nel caso in cui il Comune - in base a quanto previsto nel proprio regolamento che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE - procederà al pagamento della quota sociale della retta o di parte di essa, entro e non oltre la data prevista per la presentazione delle richieste di contributo, come stabilito con successivo atto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport. In tal caso il contributo verrà assegnato al Comune proporzionalmente alla parte della "quota sociale" dallo stesso versata ed a suo carico in base ai criteri stabiliti nel precedente paragrafo: "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà".

Procedure per la gestione e liquidazione del Fondo di solidarietà.

La gestione del "Fondo" è affidata al Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione, che, dopo aver effettuato l'atto di riparto, trasferisce quanto spettante a ciascun ATS per la successiva liquidazione ai beneficiari finali.

I tempi e le modalità di presentazione e di trasmissione delle domande presentate dai Comuni alla Regione per il tramite degli Ambiti territoriali sociali, verranno stabilite con successivo provvedimento del dirigente de Servizio Politiche Sociali e Sport.

Prestazioni fuori Regione.

Nel caso di prestazioni effettuate fuori Regione, si stabilisce la compartecipazione al pagamento della "quota sociale" nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella Regione Marche.

In tali casi il comune deve produrre, in sede di presentazione della domanda:

- a) la documentazione attestante l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura ubicata fuori Regione;
- b) l'autorizzazione all'ingresso nella struttura in questione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gestione assenze.

Ricoveri ospedalieri ed altre assenze temporanee.

Per la determinazione della "quota sociale" a carico dell'Utente/Comune, si rinvia a quanto contenuto nelle convenzioni stipulare con i Servizi sanitari.

Verifiche e controlli

La Regione esegue controlli a campione sulle rendicontazioni presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali, dai Comuni e verifica la corretta e trasparente applicazione di quanto contenuto nelle presenti linee guida.

Criteri per l'utilizzazione delle eventuali economie delle risorse a bilancio.

Qualora, al termine dell'istruttoria amministrativa relativa alle domande di accesso ai benefici di cui al "Fondo di solidarietà" presentate dagli Ambiti territoriali sociali dovessero realizzarsi delle economie di spesa rispetto alla somma complessiva disponibile, dette risorse verranno impegnate e ripartite tra gli Ambiti territoriali sociali del territorio regionale in misura direttamente proporzionale all'importo della spesa ammessa a contributo per gli interventi rendicontati nell'annualità precedente, nel limite delle risorse disponibili a bilancio.

Dette risorse costituiranno un anticipo per la erogazione dei contributi riferiti agli interventi realizzati nell'annualità successiva.

Ciascun ATS a cui verranno trasferite le risorse provvederà alla loro gestione per la successiva liquidazione ai beneficiari finali sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato "A" della DGR 1065/2018.

Con decreto del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport - da emanarsi entro 15 gg. dall'adozione della presente deliberazione - verranno stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei Comuni agli ATS di competenza per l'accesso ai benefici riferiti agli interventi realizzati nell'annualità di competenza.

Con il medesimo decreto verranno altresì previsti i termini e le modalità relative alla rendicontazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà, nonché le modalità di restituzione delle eventuali somme non utilizzate.

La Regione, in base alle rendicontazioni che perverranno da ogni ATS provvederà altresì, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio dell'annualità di competenza, all'erogazione dell'eventuale conguaglio ovvero all'erogazione dell'intero contributo (per i Comuni non appartenenti ad ATS beneficiari di anticipo).

Qualora - nel corso del nuovo esercizio finanziario - dovessero rendersi disponibili a bilancio nuove risorse finanziarie aggiuntive, la Giunta regionale, tenuto conto dei risultati raggiunti nella prima fase di sperimentazione avviata con la DGR 1065/2018, prenderà in considerazione ipotesi di avvio di ulteriori sperimentazioni sull'utilizzo del "Fondo di solidarietà", anche attraverso l'eventuale ampliamento delle categorie dei soggetti beneficiari, nell'intento di sollecitare e favorire l'adozione in ogni Comune della Regione di criteri equi ed omogenei di erogazione delle

MP



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

prestazioni sociali agevolate connessi alla determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al di cui al Decreto ministeriale n. 138/2017.

R